



Oggetto: **Regolamento Edilizio Comunale – Modifica dell’art. 67.**

Il Sindaco

Cede la parola all’Assessore Dott. Mauro Ciculi perché illustri l’argomento.

L’Assessore Mauro Ciculi interviene evidenziando che in merito all’argomento in esame si è aperto un dibattito approfondito che dura ormai da diversi giorni e che ha visto la partecipazione sia del Gruppo Consiliare di maggioranza che di minoranza. Dopo aver studiato la legislazione vigente in materia, da ultimo anche gli indirizzi ed i criteri emanati dalla nostra Regione con atto di Giunta Regionale n. 968 del 05/07/2010, aver avuto confronti diretti anche con i tecnici della regione stessa, si è addivenuti alla determinazione di apportare modifiche e/o integrazioni all’art. 67 del vigente regolamento Edilizio avente per oggetto: “Impianti Fotovoltaici”; questo atteggiamento, peraltro in linea con l’attività che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso ormai da tempo, vedi l’approvazione del Piano Acustico Comunale, l’ormai imminente conferimento di incarico per la redazione della variante al P.R.G., mira alla tutela e salvaguardia del territorio dal punto di vista dell’ambiente e del paesaggio;

Entra in aula il Consigliere Emiliano Sciarrini – Presenti n. 14 - Assenti 3 (Guidarelli, Fraioli e Chianella).

L’Assessore Ciculi prosegue dando lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. Conclude quindi che il lavoro proposto è frutto di una intensa collaborazione che ha visto protagonista anche la minoranza e che gli ultimi adeguamenti della proposta stessa scaturiscono dai lavori effettuati in sede di commissione in mattinata. Ritiene che la proposta sia equilibrata in quanto pone la massima attenzione anche all’energia fotovoltaica.

Il Consigliere Mancini osserva che la Minoranza ha collaborato perché è stata messa in condizione di poterlo fare; con il lavoro fatto si è cercato di capire come meglio salvaguardare il territorio senza dire di no al fotovoltaico. Richiama tutti a porre la massima attenzione sul problema dell’energia alternativa che non è costituita solamente dal fotovoltaico ma riguarda da vicino altre forme quali ad esempio l’energia eolica, l’energia derivante dalle biomasse ecc.; esorta quindi a normare la materia in modo completo e da subito senza perdere tempo.

Riguardo alla documentazione agli atti rileva che la bozza di delibera è priva del parere del Responsabile del Servizio; il relativo parere è stata dato su un foglio a parte e chiede se ciò sia regolare; il Segretario assicura che tutto è in regola.

Prosegue poi dicendo che in mattinata, in sede di Commissione Consiliare congiunta, aveva fatto notare di non essere d’accordo sia sul limite di Ha 2,5, in quanto avrebbe posto delle condizioni pesanti in merito alle tipologie di pannelli e/o tecnologie da utilizzare, sulla istituzione di altra Commissione con parere vincolante, ed inoltre lamentava la mancanza di previsione circa la presentazione di idonea polizza fideiussoria.

Il Vicesindaco Nicola Nulli Pero spiega che la Commissione già esiste e come previsto nell’ultima bozza potrà essere, di volta in volta, integrata con esperti del settore. Ribadisce quindi la filosofia della proposta che da un lato tende a salvaguardare il paesaggio senza precludere la possibilità di installare impianti fotovoltaici.

Il Consigliere Mancini evidenzia che sulla salvaguardia del territorio nessuno ha dubbi, ma occorre comunque garantire che il Comune non venga esposto a contenzioso con possibili gravi ripercussioni anche dal punto di vista finanziario.

L’Assessore Santucci ritiene che nella proposta poteva essere inserita la percentuale massima di impianti fotovoltaici autorizzabili, prendendo per base la percentuale di energia che l’Italia deve produrre rispetto alle direttive Europee;

Il Consigliere Carsili ritiene che la proposta non sia praticabile per una serie di valutazioni che andrebbero fatte di volta in volta; ritiene comunque valida la proposta formulata.

il Consigliere Mancini nutre dei dubbi dal punto di vista della legittimità in merito alla proposta di Santucci.

Il Sindaco ringrazia tutti i Consiglieri che sono adoperati per approfondire l'argomento, ponendo l'accento sull'operato della Minoranza che ha collaborato seriamente; riguardo ai tempi, ritiene di aver agito correttamente ed in linea con le disposizioni regionali, le quali sono state emanate pochi giorni fa.

Il Consigliere Frasconi ricorda a tutti i presenti che in sede di revisione del PRG occorre fare la massima attenzione sull'energia alternativa, prevedendo tutte quelle forme che da qui a breve potrebbero essere oggetto di istanza di autorizzazione; al riguardo auspica che non si proceda con celerità senza perdite di tempo.

## II CONSIGLIO COMUNALE

**Udito quanto sopra;**

**RICHIAMATO**

l'articolo 67 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, il quale detta norme sulla realizzazione di impianti fotovoltaici sul terreno;

**VISTA**

la deliberazione di Giunta Regionale del 5 luglio 2010, n. 968, "*Indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 KW*" ;

**VISTO**

il D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*" come modificato dalla legge 24/12/2008, n. 244 "*Legge finanziaria 2008*", che, all'articolo 12, comma 1 prevede che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

**VISTA**

la D.G.R. 21/07/2004, n. 402 "*Piano Energetico Regionale (P.E.R.)*" dove, relativamente al solare fotovoltaico, si stabilisce che:  
- l'impatto visivo dei pannelli fotovoltaici nel territorio umbro deve sempre essere tenuto nella giusta considerazione, data l'enorme pregevolezza e la unicità storica, architettonica e paesaggistica dell'ambiente naturale indipendentemente dall'essere o meno sottoposto a specifici vincoli di ordine amministrativo;  
- l'istallazione di un impianto di tale tipo rappresenta una modificazione del paesaggio tipico umbro ed è quindi necessario e doveroso minimizzare al massimo l'impatto prodotto, adagiandolo sulla falda di copertura e curando al meglio l'integrazione nella struttura;

**VISTO**

il D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", e sue s.m. e i. , in cui è peraltro stabilito che:  
- la salvaguardia e la pianificazione paesaggistica prevista dal codice, viene assicurata in tutto il territorio regionale, cioè anche in quello non sottoposto a specifici provvedimenti di vincolo;  
- lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province ed i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale (art. 1) costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (art. 2);  
- la tutela del paesaggio è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio

nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche (art. 131);

- VISTO** il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- VISTA** la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 “*Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni*”, in particolare per quanto concerne le tipologie di intervento sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale;
- RITENUTO** che la realizzazione non pianificata di impianti fotovoltaici sul territorio comunale può comportare un significativo impatto territoriale, interferendo con i caratteri visuali e paesaggistici ed introducendo trasformazioni tali da compromettere la salvaguardia dei caratteri identitari tipici del paesaggio umbro;
- VISTO** che, alla luce di quanto sopra esposto, l’Amministrazione Comunale intende conformarsi ed applicare i principi generali di precauzione e prevenzione del danno paesaggistico-ambientale, affinché siano sempre compiutamente valutate e garantite la sostenibilità e compatibilità dei progetti, indipendentemente dalla presenza o meno di specifici vincoli di ordine amministrativo all’interno delle aree d’intervento;
- VISTO** che in capo ai Comuni permane la facoltà di esercitare il proprio potere discrezionale in materia di tutela del territorio e del paesaggio, attraverso la possibilità di individuare aree / zone / ambiti specificatamente destinati alla localizzazione di detti impianti, nonché adottare norme che salvaguardino la specificità del territorio;
- RITENUTO** che per l’individuazione delle aree di cui sopra si dovrà intervenire con specifica variante al Piano Regolatore Generale, con le procedura previste dalla normativa vigente, mentre per l’adozione delle norme occorre integrare/modificare il Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- CONSIDERATO** che in fase di gestione dei procedimenti amministrativi di rilascio dei titoli abilitativi è emersa la necessità di definire i contenuti minimi della documentazione da allegare alle istanze, secondo criteri di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;

Tutto ciò premesso e considerato

CON VOTI UNANIMI

### **DELIBERA**

- 1) di conformarsi alla D.G.R. 968/2010, ai sensi del punto 8);
- 2) di **modificare** l’articolo 67 del R.E.C. vigente nel seguente modo:

**Campo di applicazione e priorità:** sono esclusi dalle disposizioni che seguono gli impianti fotovoltaici integrati, e parzialmente integrati da realizzare secondo le vigenti normative su edifici civili o produttivi (capannoni sia industriali-artigianali che agricoli/zootecnici) o che costituiscono interventi da privilegiare.

1. **Criteri generali di localizzazione:** Sono da preferire nella localizzazione dei siti di impianto le seguenti tipologie di aree:

- a) Aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici, comprese le attività produttive in ambito agricolo;
- b) Aree di pertinenza così come definite del RR 03/11/2008, n. 9 di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e aree di cava e di giacimento di cava già individuate;
- c) Aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico adiacenti a reti infrastrutturali di cui all'art. 31, c. 1, lett. A) e b) della L.R. 24/03/2000 n. 27 e s.m. e i. e alle reti elettriche di alta tensione, ovvero alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per i depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava e di giacimento di cava già individuate. In questi casi, salvo situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio in adiacenza all'area occupata dall'impianto, l'adiacenza dell'impianto fotovoltaico a tali aree "compromesse" costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto.

***Non sono ammessi gli impianti di energia solare:***

*Fatto salvo quanto sancito dalla D.G.R. 05/07/2010 n. 968 e ss. mm. ii. relativamente all'individuazione delle AREE DI PRECLUSIONE E CONDIZIONAMENTI, agli IMPATTI CUMULATIVI ed ai CRITERI PROGETTUALI, dovranno essere inoltre considerate come AREE NON IDONEE all'inserimento degli impianti le seguenti ulteriori zone:*

- a) Nel Centro Storico "A" (Art. 80 delle Norme tecniche di attuazione del PRG);
  - b) Nelle zone di recupero ambientale "R" (art. 81 delle norme tecniche di attuazione del PRG);
  - c) Nelle zone di tutela paesaggistico – ambientale di cui agli artt. 136 e 142 del Dec.to leg.vo 42/2004;
  - d) Nelle fasce di rispetto stradale;
  - e) Nelle zone agricole di pregio, nei terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG) o zone agricole con funzione di unità di connessione e/o di biopermeabilità della rete ecologica Regionale di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 27/2000, come individuate sul P.R.G.;
  - f) Nelle aree di pertinenza e/o nelle immediate vicinanze dei fabbricati censiti come beni immobili sparsi di interesse storico artistico e culturale; ovvero essere realizzati secondo quanto previsto all'ultimo comma (disciplina degli interventi previsti per il risparmio energetico) dell'appendice A3 al presente Regolamento Edilizio;
  - g) Nelle aree boscate di cui all'art. 15 L.R. 24/03/2000 n. 27 e s.m. e i.;
  - h) Nelle aree interessate da singolarità geologiche di cui all'art. 16 della L.R. 27/2000;
  - i) *Sono da evitare in ogni caso nella localizzazione dei siti di impianto le aree ubicate sui versanti collinari/montani ricompresi nei con visuali tralasciati da insediamenti di valore storico culturale di cui all'art. 29 della L.R. 27/2000, centri, borghi storici e relative piazze, da cui sia percepibile l'impianto stesso.*
2. Ferme restando le eccezioni di cui al precedente comma, nelle zone agricole ove è consentito installare impianti ad energia solare (zone agricole normali) la realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, tenendo conto della valenza paesaggistica che la Regione dell'Umbria ha assegnato alle zone agricole. In queste zone la realizzazione degli impianti per l'utilizzo delle fonti rinnovabili deve perseguire l'obiettivo di non alterare significativamente la morfologia dei suoli o determinare una occupazione eccessiva di suolo libero destinato ad attività agro-silvo-pastorale, ricorrendo anche alle migliori tecnologie disponibili.
  3. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l'interferenza visiva con efficaci barriere o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade o da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico. A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza compatibilmente con le metodologie disponibili. Non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli.
  4. Il P.R.G. e le relative norme tecniche di attuazione prevederanno, per gli interventi in zona agricola, il rapporto tra la superficie dell'impianto e la superficie di terreno complessiva disponibile, nonché di quella contigua.
  5. L'U.T.C. predisporrà la modulistica e la documentazione obbligatoria minima per la presentazione delle istanze e per lo svolgimento delle istruttorie per il rilascio dei titoli abilitativi; in ogni caso, a corredo della documentazione da presentare dovranno essere trasmesse tre polizze fideiussorie, bancarie o di ente assicurativo di primaria importanza, per la copertura dei seguenti interventi:
    - completa esecuzione degli interventi autorizzati, ivi compreso il ripristino delle aree di cantiere a compimento dei lavori stessi;
    - esercizio e/o gestione dell'impianto,
    - smantellamento e bonifica dell'impianto al termine del ciclo di vita, nonché ripristino ante-opera del sito.
  - 3) Di autorizzare l'U.T.C. ad operare in conformità alla D.G.R. n. 968/2010, sempre che non sia in contrasto con il punto 10) della stessa;
  - 4) Di dare atto che tutte le pratiche in questione, dovranno essere sottoposte al parere della Commissione Edilizia per la Qualità Architettonica e il Paesaggio vigente, la quale potrà essere integrata dall'Amministrazione Comunale, con ulteriori esperti, a seconda delle necessità. Detto parere è obbligatorio.

In prosieguo di seduta, stante l'urgenza, effettuata ulteriore apposita votazione, a voti unanimi, il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.